



Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia

**BOZZA PER L'ASSEMBLEA COMUNALE
DEL 11 DICEMBRE 2025**

INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Delega / Richiesta d'intervento

II. OBBLIGO AL SERVIZIO POMPIERI

- Art. 3 Obbligo al servizio pompieri
- Art. 4 Esenzione dal servizio pompieri attivo
- Art. 5 Esonero dalla tassa d'esenzione
- Art. 6 Esonero anticipato

III. ORGANIZZAZIONE

- Art. 7 Organizzazione
- Art. 8 Assicurazione

IV. ALLARME / INTERVENTO

- Art. 9 Obbligo di allarme
- Art. 10 Idranti e riserve d'acqua
- Art. 11 Siccità, mancanza d'acqua, grandi manifestazioni ecc.
- Art. 12 Spese d'intervento
- Art. 13 Personale d'esercizio comunale
- Art. 14 Carte dei pericoli naturali

V. PRESTAZIONE DI SERVIZIO

- Art. 15 Assoggettamento
- Art. 16 Permesso per lo svolgimento di esercitazioni

VI. FINANZIAMENTO

- Art. 17 Tassa annua d'esenzione

VII. DISPOSIZIONI PENALI

- Art. 18 Multe
- Art. 19 Licenziamento

VIII. RIMEDI LEGALI

- Art. 20 Ricorso

IX. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 Emanazione ordinanza
- Art. 22 Abrogazione della normativa precedente
- Art. 23 Entrata in vigore

La presente Legge sul corpo pompieri si basa sulle disposizioni dell'art. 26 cpv. 3 della Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni (CSC 840.100, Legge sulla protezione antincendio) e dell'art. 35 della Costituzione comunale.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

¹La presente legge regola i compiti, l'organizzazione, l'obbligo di prestare servizio, la tassa d'esenzione, la retribuzione e le sanzioni del servizio pompieri del Comune di Bregaglia per quanto tali compiti non rientrino nella sfera di competenza degli organi cantonali.

Art. 2 Delega / Richiesta d'intervento

¹Il Comune di Bregaglia delega al "Corpo pompieri di Bregaglia" l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri conformemente alle prescrizioni del Cantone.

²Il Municipio può richiedere l'intervento dei pompieri per altre prestazioni di servizio ed interventi oltre alla difesa in generale contro i sinistri, dietro indennizzo, se:

- a) sono richiesti il sapere specifico e l'equipaggiamento del corpo pompieri;
- b) sono d'interesse pubblico, ma non rientrano nei loro compiti principali;
- c) la prontezza d'intervento rimane garantita senza interruzioni.

II. OBBLIGO AL SERVIZIO POMPIERI

Art. 3 Obbligo al servizio pompieri

¹Sono assoggettati all'obbligo del servizio pompieri le persone, uomini e donne di nazionalità svizzera o estera, domiciliate o residenti nel Comune di Bregaglia.

²L'obbligo del servizio pompieri inizia dopo il compimento del 18esimo anno d'età e termina nel 50esimo anno d'età (dal 1° gennaio dell'anno in cui si compiono 19 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compiono 50 anni).

Il Municipio può estendere l'età di servizio fino all'età di 62 anni compiuti, se gli effettivi necessari non sono garantiti con la durata di servizio prevista.

³L'obbligo del servizio pompieri viene assolto prestando servizio attivo nel corpo pompieri oppure pagando la tassa d'esenzione.

⁴Non sussiste di principio alcun diritto ad essere incorporato nel servizio pompieri attivo. Per accertare l'idoneità al servizio può essere richiesto in qualsiasi momento un controllo medico.

Art. 4 Esenzione dal servizio pompieri attivo

¹Sono esentati dal servizio pompieri attivo:

- a) le persone con funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri attivo;
- b) le persone con comprovata infermità psichica o fisica;
- c) i genitori singoli di bambini in età fino e compreso i 12 anni;

- d) le gestanti o le madri che allattano;
- e) le persone incorporate in un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale e federale.

Il Municipio può in casi motivati esonerare altri gruppi di persone dal servizio pompieri attivo.

Art. 5 Esonero dalla tassa d'esonazione

¹Sono esonerati dal versamento della tassa d'esonazione persone e gruppi di persone definiti nell'art. 40 dell'Ordinanza d'applicazione alla Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia.

²In casi di disagio o nel quale il pagamento risulterebbe oltremodo gravoso per altre ragioni, decide il Municipio applicando per analogia le disposizioni sul condono fiscale della Legge cantonale sulle imposte.

Il Municipio può, in casi motivati, esonerare altri gruppi di persone dal versamento della tassa d'esonazione.

Art. 6 Esonero anticipato

¹In presenza di un certificato medico che attesta un'inidoneità futura a continuare a prestare servizio pompieri attivo, l'obbligo di prestare servizio attivo viene meno.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Organizzazione

¹Il Municipio esercita la supervisione sul corpo pompieri, nella misura in cui ciò rientra nella sua sfera di competenza. Può istituire una commissione per il suo buon funzionamento.

²Il Municipio nomina i membri della Commissione dei pompieri di Bregaglia.

³Il Municipio è responsabile di tutte le competenze che non sono attribuite ad altri organi.

Art. 8 Assicurazione

¹Il Comune provvede affinché le persone che prestano servizio nel corpo pompieri siano assicurate nella misura consueta contro le conseguenze finanziarie di infortuni e malattie connessi al servizio pompieri e dispongano delle informazioni necessarie.

IV. ALLARME / INTERVENTO

Art. 9 Obbligo di allarme

¹Ogni cittadino è obbligato a segnalare al numero di chiamata d'emergenza 118 qualsiasi evento che necessita di un intervento dei pompieri.

²L'allarme al corpo pompieri viene inviato tramite il sistema di allarme dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG/GVG). Il Comune mette a disposizione i dispositivi eventualmente necessari.

Art. 10 Idranti e riserve d'acqua

¹Il Comune è tenuto a garantire il buon funzionamento degli idranti presenti sul proprio territorio ed a fornire una mappa dettagliata della loro ubicazione, come pure a concedere il libero accesso ed utilizzo ad altre riserve d'acqua disponibili sul territorio.

Art. 11 Siccità, mancanza d'acqua, grandi manifestazioni ecc.

¹In caso di siccità, mancanza d'acqua, grandi manifestazioni o altre circostanze speciali che possono comportare elevati rischi o pericoli, il Municipio o direttamente la divisione pompieri dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni, possono emanare disposizioni ed adottare adeguati provvedimenti.

Art. 12 Spese d'intervento

¹L'assunzione delle spese di intervento avviene in base alle disposizioni cantonali ed alle norme dell'Ordinanza d'applicazione alla Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia.

Art. 13 Personale d'esercizio comunale

¹Il personale d'esercizio comunale deve rimanere a disposizione dello stato maggiore d'intervento in caso di necessità.

Art. 14 Carte dei pericoli comunali

¹Il Comune allestisce le carte dei pericoli naturali sul proprio territorio allo scopo di facilitare eventuali interventi del corpo pompieri.

V. PRESTAZIONE DI SERVIZIO

Art. 15 Assoggettamento

¹Ogni persona tenuta a prestare servizio attivo sottostà alle disposizioni dell'Ordinanza d'applicazione alla Legge sul corpo pompieri del Comune di Bregaglia.

Art. 16 Permesso per lo svolgimento di esercitazioni

¹I proprietari di immobili, di terreni o boschi, rispettivamente gli inquilini, sono tenuti a permettere lo svolgimento di esercitazioni dei pompieri sulle loro proprietà o nelle loro abitazioni, ed a garantirne l'accesso previo accordo con lo stato maggiore del corpo pompieri.

VI. FINANZIAMENTO

Art. 17 Tassa annua d'esenzione

¹Le persone assoggettate all'obbligo di prestare servizio pompieri ai sensi dell'art. 3 della presente legge, che non prestano servizio nel corpo pompieri e che non possono essere esonerate in virtù delle disposizioni dell'art. 5, devono versare una tassa annua d'esenzione di minimo CHF 200.00 fino massimo CHF 500.00. Il Municipio stabilisce l'importo della tassa d'esenzione.

²L'introito della tassa d'esonazione può essere utilizzato unicamente per le spese del corpo pompieri.

VII. DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18 Multe

¹I pompieri che violano le disposizioni della legislazione sui pompieri o gli ordini dei superiori possono essere puniti con una multa fino a CHF 500.00.

Art. 19 Licenziamento

¹In caso di violazioni gravi o ripetute della legislazione sui pompieri o degli ordini dei superiori, oltre alla multa può essere disposto anche il licenziamento dal corpo pompieri. Il licenziamento è deciso dalla Commissione dei pompieri su richiesta del comandante.

VIII. RIMEDI LEGALI

Art. 20 Ricorso

¹Contro le decisioni della Commissione dei pompieri possono essere interposte opposizioni presso il Municipio entro 10 giorni dalla notifica.

Contro le decisioni del Municipio può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello cantonale entro 30 giorni dalla notifica.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 Emanazione ordinanza

¹Il Municipio emana l'ordinanza necessaria ed ulteriori decreti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 22 Abrogazione della normativa precedente

¹Il regolamento del corpo pompieri del 18 novembre 2010, la sua revisione parziale e tutti i regolamenti, le disposizioni ed i decreti basati su di essa sono abrogati.

Art. 23 Entrata in vigore

¹La Legge sul corpo pompieri entra in vigore il 01.01.2026 con l'approvazione da parte dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni.

Approvata dall'assemblea comunale dell'11.12.2025.

Fernando Giovanoli
Sindaco

Giulia Giovanoli
Segretaria comunale